



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 266 del 20/10/2022

**NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI E PER FAVORIRE
LA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI FONDIARIE**

Firmato da: Francesco Picarone; Loredana Raia

PROPOSTA DI LEGGE

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI E PER FAVORIRE LA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI FONDIARIE

Ad iniziativa dei consiglieri

Loredana Raia

Mario Casillo

Gennaro Oliviero

Carmela Fiola

Massimiliano Manfredi

Erasmus Mortaruolo

Maurizio Petracca

Franco Picarone

Art. 1. (Finalità)

Art. 2. (Ambito di applicazione)

Art. 3. (Definizioni)

Art. 4. (Associazioni fondiarie)

Art. 5. (Attività delle associazioni fondiarie)

Art. 6. (Terreni incolti o abbandonati con rischi fitosanitari)

Art. 7. (Terreni incolti o abbandonati a rischio idrogeologico o di incendio)

Art. 8. (Attività di promozione delle associazioni fondiarie da parte dei comuni)

Art. 9. (Conferimento di funzioni agli enti locali)

Art. 10. (Finanziamenti regionali)

Art. 11. (Clausola valutativa)

Art. 12. (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

Art. 13. (Norma finanziaria)

Art. 14. (Entrata in vigore)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di rispondere, in modo efficace, al fenomeno diffuso, anche nella nostra regione, di abbandono o sottoutilizzo di terreni agricoli, pastorali e forestali di proprietà privata.

In questi anni – prima in Francia e poi in alcune regioni italiane ed in particolare in Piemonte – si è attuata una politica tesa a incentivare sostenere la nascita e l'incremento delle Associazioni fondiarie individuando in questo strumento un'opportunità per tenere insieme le esigenze dei proprietari e la crescita di esperienza di produzione agricole, silvo-pastorali e forestali. In questo modo si è favorita l'occupazione, l'incremento di reddito, la tutela paesaggistica e ambientale contribuendo a rallentare lo spopolamento di territori.

In particolare, in Piemonte dalla approvazione della legge regionale 2 novembre 2016, n.21, sono state costituite 36 associazioni fondiarie aggregando un totale di 12.000 particelle per un totale di 3000 ettari di superficie con il coinvolgimento di un migliaio di soci (dati giugno 2021).

In questi anni in Campania lo strumento della Banca della terra non ha portato ai risultati sperati per l'esiguità dei terreni di proprietà pubblica disponibili.

Naturalmente vi sono notevoli differenze tra territori montani, territori collinari e territori di pianura, ma il fenomeno dell'abbandono riguarda oggi anche considerevoli appezzamenti di pianura o di collina con notevoli potenzialità produttive e incastonate in aree importanti da un punto di vista paesaggistico.

La nascita e lo sviluppo delle associazioni fondiarie possono favorire il consolidamento e lo sviluppo di una nuova generazione di produttori agricoli attenti alla qualità e sostenibilità delle produzioni, al mantenimento della biodiversità, alla riscoperta e valorizzazione di prodotti tipici del nostro territorio.

La politica regionale e anche i nuovi indirizzi a livello nazionale tendono a portare avanti con determinazioni questi temi anche per la consapevolezza degli effetti dei mutamenti climatici e di profondi cambiamenti nei comportamenti dei consumatori attenti ai temi della salute e della difesa dell'ambiente.

Dunque, sostegno alle filiere corte, alla stagionalità dei consumi, alle tecniche di coltivazione tenendo conto anche delle novità legislative introdotte dalla legge nazionale sull'agricoltura biologica e sugli obiettivi dati sulla sostenibilità energetica e ambientale.

Significativa, in questa direzione, è stato l'impulso dato dal Papa con l'enciclica LAUDATO SI e la costante attenzione a questi temi rilanciato in molti momenti del Suo Alto magistero.

In Italia è nata su una rete di comunità LAUDATO SI che vedono la cooperazione attiva tra le comunità ecclesiali e Sloow-food.

Anche in Campania è nata la comunità Laudato SI nel territorio vesuviano che sta portando avanti una costante opera di sensibilizzazione e di educazione su un tema strategico per il futuro del pianeta.

Dalla comunità LAUDATO SI, da diverse forze sociali e associazioni è venuta è venuta avanti l'esigenza di affrontare il tema dei terreni abbandonati o sottoutilizzati mutuando e adattando alla nostra realtà questo strumento.

L'esigenza di una rapida definizione e approvazione della legge regionale è rafforzata dagli effetti della pandemia, dalla crisi energetica, dai nuovi equilibri geopolitici che richiedono una straordinaria attenzione alla valorizzazione dell'agricoltura locale come elemento fondamentale per l'economia, la riduzione dei consumi energetici, il controllo della tracciabilità delle produzioni.

La Regione Campania ha approvato alcune leggi che possono favorire questo percorso come quella a sostegno delle cooperative di comunità, quella per consentire ai piccoli e medi produttori agricoli di autotrasformare i propri prodotti e quella recente sui prodotti comunali (DE.CO)

Con la presente proposta di legge si vuole dare un contributo alle strategie in atto con il PNRR e le politiche di sviluppo regionale tese a favorire un riequilibrio territoriale, rafforzare l'identità territoriale di ampie zone, favorire la crescita di giovani agricoltori e creare nuovi percorsi di valorizzazione turistica legati alla natura, all'enogastronomia, alla riscoperta del patrimonio culturale anche immateriale di cui la Campania è ricca a partire dalla Dieta mediterranea.

La proposta di legge va inquadrata in una strategia più ampia di una nuova politica agricola che richiede molte azioni anche a livello europeo per rispondere ad una fase geopolitica nuova, ma anche la consapevolezza che l'agricoltura rimane un elemento primario del tessuto economico e sociale di ogni Paese.

I rilevanti interventi, in fase di programmazione, sull'ambiente, sulle infrastrutture verdi, sulla mobilità sostenibile, sulle zone interne rischiano di non trovare coerenza se si rafforza un processo di progressivo abbandono, anche in aree di fortissimo interesse turistico e paesaggistico, di numerosi terreni e se riusciamo a far sì che nascano nuove esperienze.

Lo strumento delle Associazioni fondiarie può essere efficace anche per l'utilizzo di terreni sequestrati alle mafie che oggi rischiano di essere difficilmente utilizzati per le ridotte dimensioni e che invece possono trovare capacità di gestione in un contesto associativo.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Per copertura finanziaria dei finanziamenti previsti di cui all'art. 10 della presente proposta di legge si è proceduto alla quantificazione degli oneri finanziari occorrenti mediante la seguente metodologia:

Art. 10 comma 1 lettera a).

Detta disposizione prevede l'erogazione, a favore delle associazioni fondiarie costituite ai sensi della proposta di legge, di euro 400,00 per ettaro di superficie lorda per la redazione del piano di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati ai sensi della l. 440/1978 e per la realizzazione dei miglioramenti fondiari necessari.

Per l'esercizio finanziario corrente (2022) in fase di prima applicazione della norma si preventiva una richiesta di finanziamento di € 12.000 pari a una superficie lorda di 30 ettari. Per l'esercizio finanziario 2023 una richiesta di finanziamento di € 50.000 pari a 116 ettari e per il 2024 una richiesta di finanziamento di € 55.000 paria a 133 ettari.

Art. 10 comma 1 lettera b).

Detta disposizione prevede un contributo fino all'80 per cento per la copertura delle spese sostenute per la costituzione dell'associazione fondiaria. Tenuto conto di un contributo medio pari a € 4.000 per la costituzione di una singola associazione fondiaria si è previsto uno stanziamento per l'anno 2022 di € 20.000, per l'anno 2023 uno stanziamento di € 40.000 e per l'anno 2024 uno stanziamento di € 60.000.

Art. 10 comma 2.

Al fine di favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e contrastare il fenomeno della parcellizzazione fondiaria la norma prevede l'erogazione ai proprietari o agli aventi titolo dei terreni privati che aderiscono ad un'associazione fondiaria legalmente costituita un contributo, per un'unica volta, nella misura massima di 500,00 euro per ogni ettaro conferito di superficie utilizzabile, a condizione che il conferimento sia di durata non inferiore ad anni quindici.

Per l'esercizio finanziario corrente (2022) in fase di prima applicazione della norma si preventiva una richiesta di finanziamento di € 15.000 pari al conferimento totale di una superficie di 30 ettari. Per l'esercizio finanziario 2023 una richiesta di finanziamento di € 58.000 pari al conferimento totale di una superficie di 116 ettari e per il 2024 una richiesta di finanziamento di € 67.000 pari al conferimento totale di una superficie di 134 ettari.

Al fine di un riepilogo circa la copertura finanziaria delle tre misure previste dalla presente proposta di legge il fabbisogno finanziario per l'esercizio in corso (2022) è

di € 47.000, per l'esercizio finanziario 2023 è di € 148.000 e per l'esercizio finanziario 2024 è di € 182.000.

Art. 1.
(Finalità)

1. La Regione Campania promuove lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali e forestali attraverso il razionale utilizzo del suolo agricolo e forestale ed il recupero produttivo delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni agricoli e forestali incolti o abbandonati.
2. La Regione riconosce l'associazione fondiaria come uno strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione di nuove attività produttive ed il consolidamento di quelle esistenti con particolare riferimento ai giovani imprenditori.
3. La Regione favorisce la gestione associativa di piccole e polverizzate proprietà fondiari secondo le buone pratiche agricole al fine di:
 - a) valorizzare il patrimonio dei rispettivi proprietari;
 - b) tutelare l'ambiente e il paesaggio rurale;
 - c) concorrere all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali;
 - d) prevenire i rischi idrogeologici e di incendio.

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

1. La valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, ai fini della presente legge, comprende tutti i terreni di qualsiasi natura, con qualunque tipo di copertura vegetale presente. erbacea, arbustiva, arborea o mista, e riguarda gli appezzamenti di cui è noto il proprietario o di cui non è noto, fatti salvi i diritti di terzi.

Art. 3.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) terreni abbandonati: i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata attività di impresa a qualsiasi titolo ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d'uso; nonché pinete e i terreni forestali nei quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi silvicolturali, almeno della metà il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali, ed i boschi d'alto fusto in cui non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi venti anni;

b) terreni silenti: i terreni agricoli e forestali di cui alla lettera a) per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili;

c) terreni insufficientemente coltivati: i terreni le cui produzioni ordinarie, unitarie medie, dell'ultimo triennio non abbiano raggiunto il 40 per cento di quelle ottenute, per le stesse colture, nel medesimo periodo in terreni della zona censuaria, con le stesse caratteristiche catastali, tenendo conto delle vocazioni colturali della zona.

Art. 4.
(Associazioni fondiarie)

1. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà e in attuazione delle finalità di cui all' articolo 1, riconosce un ruolo prevalente alla gestione collettiva ed economica dei terreni agricoli e forestali.
2. Le associazioni fondiarie di cui alla presente legge sono costituite tra i proprietari dei terreni pubblici o privati al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, incolti o abbandonati, o per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.
3. L'ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia.
4. Le attività di gestione dei terreni conferiti alle associazioni fondiarie sono effettuate nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio nonché dell'economicità ed efficienza della gestione stessa.
5. Le associazioni fondiarie possono avvalersi, per la conduzione delle proprietà fondiarie conferite, di uno o più gestori.
6. Ogni associato conserva la proprietà dei propri beni che non sono usucapibili ed esercita il diritto di recesso dalla sua adesione nel rispetto dei vincoli temporali contrattuali in essere tra l'associazione fondiaria e i gestori di cui al comma 5, fatti salvi i vincoli di destinazione d'uso.
7. Presso ciascuna associazione fondiaria è istituito un elenco delle proprietà associate nel quale sono registrati i titolari dei diritti reali di godimento e dei rapporti contrattuali.
8. Al fine della definizione dell'effettivo valore agronomico o forestale dei terreni concessi, le superfici inserite nell'elenco di cui al comma 7 sono classificate in funzione delle caratteristiche del suolo, del soprassuolo, dello stato delle opere di miglioramento fondiario presenti ovvero della redditività esistente al momento dell'adesione all'associazione fondiaria.
9. Le associazioni fondiarie possono acquistare la personalità giuridica ed essere riconosciute con l'iscrizione, autorizzata con provvedimento della struttura regionale competente, nel registro regionale delle persone giuridiche private, istituito in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59).
10. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione

consiliare competente, le linee guida per la redazione dello statuto delle associazioni fondiarie.

Art. 5.
(Attività delle associazioni fondiarie)

1. Le associazioni fondiarie legalmente costituite svolgono le seguenti attività:

a) gestione associata dei terreni conferiti dai soci o assegnati ai sensi della L. 440/1978, come definiti dall'art. 3 della presente legge.

b) redazione e attuazione del piano di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati ai sensi della l. 440/1978, nel quale sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonché di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;

c) partecipazione, in accordo con le Comunità Montane, le unioni dei comuni o i comuni, all'individuazione dei terreni silenti di cui all' articolo 3, comma 1, lettera b) e al loro recupero produttivo ai sensi della L. 440/1978;

d) manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario.

Art. 6.

(Terreni incolti o abbandonati con rischi fitosanitari)

1. La struttura regionale competente in materia di servizio fitosanitario segnala alle Comunità Montane, alle unioni dei comuni o ai comuni i terreni agricoli di cui all'articolo 2 oggetto di fitopatie e infestazioni parassitarie, per i quali non sono adottate le misure di lotta obbligatoria notificate ai proprietari, al fine dell'inserimento negli elenchi dei terreni agricoli incolti o abbandonati assegnabili ai sensi dell'articolo 9.

Art. 7.

(Terreni incolti o abbandonati a rischio idrogeologico o di incendio)

1. Le Comunità Montane, le unioni dei comuni o i comuni inseriscono negli elenchi dei terreni agricoli incolti o abbandonati assegnabili ai sensi dell'articolo 9 i terreni agricoli di cui all' articolo 2 localizzati in aree che presentano situazioni di rischio idrogeologico o di incendio per i quali non sono adottate le misure obbligatorie di prevenzione e mitigazione dei rischi notificate ai proprietari.

Art. 8.

(Attività di promozione delle associazioni fondiarie da parte dei comuni)

1. I comuni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla diffusione tra i proprietari dei terreni di una cultura associativa, offrendo un adeguato supporto informativo e tecnico.

Art. 9.
(Conferimento di funzioni agli enti locali)

1. Le funzioni di assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate di cui all' articolo 5 della l. 440/1978 sono delegate ai comuni per i territori di propria competenza.
2. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono disposte, oltre che nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 5, comma 5 della l. 440/1978, anche in favore delle associazioni fondiarie legalmente costituite che presentano un piano di gestione ai comuni sulla base di una graduatoria che tiene conto delle migliori soluzioni organizzative e gestionali per il conseguimento delle finalità dell'articolo 1, ed in particolare:
 - a) della ricomposizione fondiaria;
 - b) del razionale sfruttamento del suolo;
 - c) della maggiore estensione delle superfici oggetto di recupero produttivo;
 - d) della conservazione dell'ambiente e del paesaggio.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione stabilisce le modalità ed i criteri per l'assegnazione o la revoca dei terreni incolti o abbandonati nonché le linee guida per la redazione dei piani di gestione e per la loro utilizzazione.

Art. 10.
(Finanziamenti regionali)

1. Per le finalità di cui all' articolo 1, la Regione può erogare alle associazioni fondiarie legalmente costituite le seguenti tipologie di finanziamento:

a) 600,00 euro per ettaro di superficie lorda per la redazione del piano di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati ai sensi della l. 440/1978 e per la realizzazione dei miglioramenti fondiari necessari;

b) contributi fino all'80 per cento per la copertura delle spese sostenute per la costituzione dell'associazione fondiaria, fino a un limite massimo di € 4.000.

2. La Regione, al fine di favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e contrastare il fenomeno della parcellizzazione fondiaria può erogare ai proprietari o agli aventi titolo dei terreni privati che aderiscono ad un'associazione fondiaria legalmente costituita un contributo, per un'unica volta, nella misura massima di 500,00 euro per ogni ettaro conferito di superficie utilizzabile, a condizione che il conferimento sia di durata non inferiore ad anni quindici.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva con propria deliberazione i criteri e le modalità attuative per l'assegnazione e la revoca dei finanziamenti di cui al presente articolo.

Art. 11.
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti, attraverso l'associazionismo fondiario, in termini di contributo al rilancio delle attività agro-silvo-pastorali, al contrasto all'abbandono delle terre coltivabili e al frazionamento fondiario, nonché al miglioramento dei fondi e delle opportunità produttive e occupazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità biennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) un quadro dell'andamento della consistenza ed evoluzione del recupero produttivo dei terreni incolti o abbandonati in Campania;

b) il numero, le superfici e le attività svolte dalle associazioni fondiarie operanti e iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche private;

c) le modalità ed i criteri per l'assegnazione o la revoca dei terreni incolti o abbandonati, con il numero, le cause e le tipologie di assegnazioni e di revoche effettuate;

d) una descrizione delle azioni informative fornite dai comuni ai sensi dell'articolo 8;

e) una descrizione dello stato di attuazione della legge e delle eventuali criticità.

3. Nelle relazioni è inserita un'apposita sezione riguardante i finanziamenti regionali di cui all' articolo 10, con particolare riferimento a:

a) i criteri di ammissione ai contributi, il tipo e il numero delle domande ammesse e l'entità del contributo erogato;

b) un prospetto del numero e della tipologia dei finanziamenti erogati nel complesso e l'indicazione analitica del numero e dell'ammontare di quelli erogati ai sensi dell'articolo 10, commi 1, lettere a) e b), 2 e 3.

4. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti delle politiche di accorpamento gestionale dei terreni agricoli fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:

a) il contributo dato dagli strumenti e dalle attività al perseguimento delle finalità di cui all' articolo 1, con specifico riferimento alla tutela ambientale e paesaggistica e alla prevenzione di rischi idrogeologici ed ambientali;

b) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori degli enti e delle categorie interessate.

5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

6. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2, 3 e 4. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all' articolo 13.

Art. 12.

(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 13.
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2022 in € 47.000, per l'esercizio finanziario 2023 in € 148.000 e per l'esercizio finanziario 2024 in € 182.000, si provvede per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 e contestuale incremento della medesima somma della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziaria 2022-2024 della Regione Campania.

Art. 14.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

PDL - NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI E PER FAVORIRE LA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI FONDIARIE

Allegato – scheda di accompagnamento ai progetti di legge, ai sensi dell’art. 81, comma 2, Regolamento generale

(1)	(2)	(4)	5 (A) quantificazione spesa				6 (B) copertura finanziaria			
intervento	riferimento pdl art... comma...	natura spesa Corrente/ conto capitale titolo	missione – programma	importo 2022	importo 2023	importo 2024	missione – programma	importo 2022	import o 2023	importo 2024
Finanziamento Piani di Gestione Associazioni fondiarie	Articolo 10, comma 1, lettera a)	corrente	M. 16 ‘Agricoltura, Sviluppo del sistema agroalimentare e pesca’, P. 01 ‘Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare’ Titolo 1	12.000	50.000	55.000	M. 20 ‘Fondi e accantonamenti’ P. 1 Fondi di riserva’ Titolo 1	12.000	50.000	55.000
Contributo alla costituzione di associazioni fondiarie	Articolo 10, comma 1, lettera b)	corrente	M. 16 ‘Agricoltura, Sviluppo del sistema agroalimentare e pesca’, P. 01 ‘Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare’ Titolo 1	20.000	40.000	60.000	M. 20 ‘Fondi e accantonamenti’ P. 1 Fondi di riserva’ Titolo 1	20.000	40.000	60.000
Contributi ai proprietari che conferiscono terreni alle associazioni fondiarie	Articolo 10, comma 2	corrente	M. 16 ‘Agricoltura, Sviluppo del sistema agroalimentare e pesca’, P. 01 ‘Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare’ Titolo 1	15.000	58.000	67.000	M. 20 ‘Fondi e accantonamenti’ P. 1 Fondi di riserva’ Titolo 1	15.000	58.000	67.000